

ASSOCIAZIONE BENEŠKE KORENINE STATUTO

(modifiche approvate con delibera dell'Assemblea del 21.10.2015)

Articolo 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

L'Associazione giovanile (già gruppo musicale) denominata "Beneške korenine" è stato costituito a Udine nell'anno 1996 (millenovecentonovantasei), il giorno 27 (ventisette) del mese di dicembre.

Esso ha sede a Stregna (UD) fraz. Cernetig n.c. 13.

Articolo 2 - FINALITA'

L'associazione si propone:

- di conservare, valorizzare e sviluppare il patrimonio culturale, in particolare musicale, degli sloveni della Valli del Natisone;
- di registrare, raccogliere e pubblicare il materiale inerente l'attività svolta;
- di favorire l'incontro tra i giovani residenti nelle Valli del Natisone ed il confronto con altri gruppi giovanili facenti riferimento alla minoranza slovena in Italia e non;
- di stimolare la collaborazione e la reciproca conoscenza tra le realtà che perseguono finalità affini;
- promuovere l'educazione musicale e vocale, artistica e sociale in senso lato, in particolar modo della gioventù;
- proporre attività culturali, ricreative ed educative mediante manifestazioni varie, conferenze, dibattiti, mostre, proiezioni cinematografiche e attività artistiche quali il teatro, la pittura, la fotografia, nonché organizzare corsi, gite istruttive, gare sportive, ecc.;
- promuovere la solidarietà ed il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali, ricreative o sportive al fine di innalzare la qualità della vita.

L'associazione potrà inoltre:

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per la gestione di impianti, attività, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative culturali;
- organizzare e gestire le manifestazioni con lo scopo di avvicinare le popolazioni di diversi gruppi etnici e favorirne gli scambi culturali;
- collaborare con organizzazioni affini e dare la propria adesione a quelle associazioni o Enti che possono favorire il conseguimento degli analoghi fini sociali;
- allestire e gestire bar e punti di ritrovo, collegati ai propri impianti e sede ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni culturali e ricreative, riservando la somministrazione ai propri soci;
- effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di manifestazioni culturali, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- perseguire finalità di solidarietà sociale nel settore della promozione della cultura, dell'istruzione e dell'arte, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi, fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

L'associazione non persegue finalità di lucro ed opera in campo culturale, ricreativo, educativo e sociale per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Nel perseguimento degli scopi statutari l'Associazione si avvale prevalentemente di giovani.

L'eventuale avanzo di gestione verrà in tutti i casi reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 3 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire persone fisiche che ne condividano gli scopi e s'impegnino a realizzarli.

I soci devono avere un'età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni. E' ammessa anche una quota di soci di età maggiore purché essa sia inferiore al venti per cento del numero totale di soci.

Con l'iscrizione i soci accettano, senza riserva alcuna, lo Statuto e ciascuno dei regolamenti vigenti all'interno del sodalizio medesimo.

L'ammissione all'associazione in qualità di socio può avvenire richiedendo la tessera sociale, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

L'adesione dell'associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Articolo 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- partecipare all'elezione degli organi direttivi ed essere eletti;
- utilizzare i servizi offerti dall'associazione.

I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale all'atto dell'iscrizione ed a regolare annualmente la quota sociale;
- all'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni;
- ad attenersi alle decisioni prese dagli organi sociali.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE

La decadenza di un socio avviene:

- per recesso;
- per mancanza del regolare versamento delle quote sociali;
- in caso di esclusione dalla mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere approvate dagli organi sociali, oppure da comportamenti che in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

Il socio escluso potrà ricorrere contro il provvedimento chiedendo che su di esso si pronunci l'assemblea degli associati. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto la rimborso della quota sociale eventualmente versata.

Articolo 6 - PATRIMONIO - BILANCIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- 1) dalle quote sociali e contributi degli associati, ivi comprese le quote d'iscrizione a corsi ed iniziative analoghe;
- 2) da beni mobili ed immobili dell'associazione;
- 3) da elargizioni, erogazioni, lasciti diversi, donazioni, raccolte, eredità, liberalità provenienti da perone fisiche, enti pubblici o privati;
- 4) da contributi di Enti Pubblici e privati, della Comunità europea e di altri organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 5) da entrate derivate da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) da proventi delle concessioni di servizi e beni degli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) dagli avanzi di gestione derivanti da manifestazioni che saranno comunque reinvestiti per le attività istituzionali statutariamente previste;
- 8) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- 9) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale e che è compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio sociale non è mai ripartibile tra i soci né durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 7 - BILANCIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno; deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e successivamente approvato dall'assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Articolo 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario oppure quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei soci (o dal Collegio Sindacale).

L'assemblea è comunque convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno.

La convocazione delle Assemblee viene effettuata di volta in volta nel modo ritenuto più idoneo per portarla a conoscenza di tutti i soci: mediante lettera o messaggio in formato elettronico (posta elettronica, sms o simili) oppure avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o da pubblicarsi in un giornale locale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente su tutte le questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Sono di competenza dell'assemblea:

- 1) la formulazione del programma di attività sociale;
- 2) l'elezione degli organi sociali;
- 3) l'approvazione dei bilanci preventivi e rendiconti consuntivi;
- 4) l'approvazione dei regolamenti;
- 5) le modifiche statutarie;
- 6) lo scioglimento dell'associazione;
- 7) tutto quant'altro ad essa demanato per legge o per Statuto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, salvo eventuali norme di legge modificative in materia. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore ad una.

Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno il cinquanta per cento dei soci ed il voto favorevole di tre quinti dei presenti.

Articolo 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci di cui almeno l'ottanta per

cento deve avere un'età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, recesso o espulsione di un consigliere il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione tramite cooptazione in qualsiasi periodo dell'anno.

Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e la convocazione dell'Assemblea dei soci, che elegge il nuovo Consiglio Direttivo.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere: tali ruoli devono essere ricoperti da membri di maggiore età. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno metà dei membri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo, che è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ha i seguenti compiti:

- dirigere l'attività dell'associazione;
- deliberare in merito a tutte le questioni non riservate all'Assemblea dei soci;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- amministrare il patrimonio dell'associazione e redigere i bilanci;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- vigilare sul rispetto dello Statuto;
- deliberare sull'esclusione dei soci;
- predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvedere all'amministrazione dei beni sociali ed a tutte le funzioni sia amministrative che finanziarie;
- stabilire l'importo delle quote sociali annue;
- avvalersi di ogni mezzo statutario diretto al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Presidente dell'associazione, eletto nel proprio seno dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento egli viene sostituito dal Vicepresidente la cui firma fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 11 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio è formato da tre membri effettivi maggiorenni eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che restano in carica quanto il Consiglio direttivo e sono rieleggibili.

Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Articolo 12 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato da una sessione dell'Assemblea espressamente convocata, la quale delibera validamente con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo attivo verrà devoluto ad altra associazione o ente sloveno con finalità analoghe, avente scopi di utilità sociale generale e che persegua la promozione e lo sviluppo delle attività culturali, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge dd. 23.12.1996 n. 662.

Articolo 13 - NORME TRANSITORIE

Per quanto non dispongono lo Statuto ed il regolamento interno si applicano le disposizioni previste dalla legge in materia di Associazioni non riconosciute ed enti non commerciali.